



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 10/02/2011**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 21 gennaio 2011, n. 8**

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle opere connesse della potenza elettrica di 5,322 MW sito nel comune di San Pancrazio Salentino (Br) denominato "BR 19". Società EC SOLAR P2 Srl, con sede legale in Pisa.

Il giorno 21 gennaio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare

i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società E CONVERT Srl ora EC SOLAR P2 Srl, avente sede legale in Pisa alla Via Malasoma n.18, con nota acquisita al nostro prot. n. 38/8989 del 08.08.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza totale pari a 5,322 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR) denominato "BR19";

la Società E CONVERT Srl, in data 4 settembre 2008, ha dichiarato di accettare incondizionatamente la STMG indicata da Enel Distribuzione SpA con nota Prot. n. 394391 del 20.08.2008. Tale STMG prevede l'installazione di un nuovo trasformatore nella cabina primaria di S.Pancrazio Salentino, la costruzione di una cabina di consegna connessa con linea dedicata MT alla cabina primaria stessa e da ubicarsi in prossimità della cabina primaria;

la Società E CONVERT Srl, con nota acquisita al nostro prot. n. 38/1704 del 10.09.2008, ha consegnato in data 01.09.2008 la documentazione integrativa richiesta da quest' ufficio;

la Società E CONVERT Srl, con nota acquisita al nostro prot. n. 4177 del 10.04.2009, ha comunicato il conferimento del progetto in questione alla Società EC SOLAR P2 Srl con sede legale in Pisa alla Via Malasoma n.18;

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,322 MW da realizzarsi nel Comune di San Pancrazio Salentino, non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 15 MW, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 25 del 3 agosto 2007;

la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 12445 del 16.11.2009, ha comunicato formalmente l'avvio di procedimento agli enti ritenuti competenti al rilascio di pareri nulla osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

la Società EC SOLAR P2 Srl, in data 19.11.2009 e successivamente in data 17.12.2009, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa e sostitutiva di quella precedentemente depositata;

la Società EC SOLAR P2 Srl, in data 12.04.2010, ha trasmesso, ai fini della convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/90 e s.m.i., copia dei protocolli di trasmissione del progetto definitivo agli Enti indicati nell'avvio di procedimento;

la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 8148 del 25.05.2010 ha convocato la riunione della conferenza di servizi per il giorno 15 giugno 2010;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive,

prot. n. 567 del 29.01.2010, ai soli fini minerari rilasciava nulla osta di massima alla realizzazione del progetto;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale, prot. n. 688 del 24.02.2010, confermava che le opere in progetto non risultano sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 del R.D.L. 3267/23;

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco, prot. n. 1276 del 03.02.2010, prendeva atto di quanto indicato nella nota del 15.02.2010 dal progettista dell'impianto ossia che l'impianto non rientra in nessuna delle attività elencate nel DM 16.02.1982 soggette al controllo di prevenzione incendi;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Puglia e Basilicata, prot. n. 11527 del 07.10.2010, rilasciava nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 3299 del 23.01.2010, dichiarava che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto e delle opere indicate in argomento;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana- Servizio Lavori Pubblici, prot. n. 73487 del 29.12.2009, comunicava la propria non competenza in merito al progetto in oggetto. Con la circostanza, comunica alla Ditta EC Solar P2 Srl che, dopo l'avvenuta conclusione positiva della Conferenza di Servizi, prima dell'inizio dei lavori, occorre depositare il progetto esecutivo ai sensi all'art.27 della L.R. n.13/2001 per le zone sismiche. Inoltre, fa presente che per il rilascio dell'Autorizzazione per l'esecuzione di eventuali opere di attraversamento, con linee di vettoriamento del reticolo idrografico demaniale, le stesse dovranno essere sottoposte a preventiva Autorizzazione onerosa da parte dell'Ufficio, ai sensi del R.D. n.523/1904, previa acquisizione del parere di competenza dell'AdB della Puglia e del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo;

- Arpa Puglia -Dipartimento Provinciale di Brindisi, prot. n. 29013 del 14.06.2010, esprimeva parere favorevole alla costruzione e esercizio dell'impianto in oggetto con rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. La Società dovrà rispettare quanto previsto dalla L.R. 25/2008 in tema di autorizzazioni alla realizzazione di cabine di trasformazione ovvero elettrodotti ai fini dell'eventuale allaccio alla rete nazionale, specificando per le varie componenti dell'impianto il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 8/7/2003 e l'eventuale applicazione del D.M. 20/5/2008;

2. Siano rispettare le procedure di legge, per la caratterizzazione delle terre o ricche da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti, al fine dell'acquisizione del parere ARPA Puglia -Dipartimento di Brindisi.

- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 7496 del 14.06.2010, dichiarava che le opere previste nel progetto di cui trattasi non ricadono in aree sulle quali gravano vincoli da parte di questa Autorità;

- Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti - Ufficio Espropriazioni, prot. n. 55096 del 15.06.2010, esprimeva parere favorevole alla realizzazione. Il parere espresso è relativo alla linea di connessione e non necessariamente assicura la possibilità di poter occupare le sedi stradali di proprietà della Provincia, in quanto:

1. le autorizzazioni all'occupazione vengono rilasciate al momento dell'esecuzione dei lavori che devono essere eseguiti nei 45 gg successivi, pena decadenza della connessione;

2. alcune strade sono oggetto di numerose richieste per lo stesso utilizzo, pertanto, in qualche caso, al momento in cui verrà richiesta l'occupazione degli spazi necessari, potrebbe non essere più possibile concedere autorizzazioni all'attraversamento, con la conseguenza che le aziende potrebbero essere costrette a utilizzare soluzioni alternative per l'ottenimento delle servitù.

Ciò premesso, nel caso in cui al momento della richiesta di autorizzazione all'occupazione del sottosuolo delle sedi stradali di proprietà di questo Ente, la disponibilità di spazio esista, lo stesso sarà di larghezza massima 40 cm, a mt.1,5 di profondità, e la società richiedente sarà obbligata, oltre all'immediato ripristino, a riasfaltare nei tempi e nei modi indicati nelle prescrizioni, tutta la carreggiata per un tratto di strada pari al percorso richiesto;

- Snam Rete Gas, prot. n. 189/cg del 14.06.2010, comunicava che i lavori non interferiscono in alcun modo con impianti di proprietà Snam;

- Comune di San Pancrazio Salentino- Ufficio Tecnico Comunale- prot. n. 7787 del 14.06.2010, esprimeva parere favorevole di massima alla realizzazione dell'impianto, fatte salve le competenze di altri Enti/Amministrazioni deputati in materia e alle seguenti condizioni:

1. la recinzione da realizzare non dovrà creare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale, non dovrà impedire il regolare deflusso delle acque meteoriche affinché non si creino fenomeni di dilavamento e/o allagamento, né creare impatto visuale, per cui la stessa dovrà essere mascherata con vegetazione di tipo autoctono ad alto fusto. E' necessario produrre una dichiarazione a norma di legge a firma di tecnico abilitato che attesti il soddisfacimento delle tre condizioni elencate e produrre apposita planimetria con l'indicazione e la posizione della vegetazione autoctona da utilizzare per mascherare la recinzione;

2. per la pulizia e manutenzione dei pannelli vengano utilizzati materiali non inquinanti, al fine di evitare fenomeni di inquinamento della falda. E' necessario produrre apposita relazione con indicazione del metodo e dei materiali utilizzati per la manutenzione dell'impianto.

La Società titolare dell'impianto è tenuta a comunicare all'ufficio tecnico e a quello della Polizia Municipale l'inizio e la fine dei lavori in modo da consentire gli opportuni interventi di sorveglianza. Prima della realizzazione delle opere è necessario regolare in modo formale i rapporti col Comune non solo per gli aspetti riconducibili alle prescrizioni del Codice Civile, ma anche per gli aspetti che riguardano i dettagli delle stesse che la particolarità dell'opera comporta in relazione alla compromissione che il territorio di San Pancrazio Salentino subirebbe.

- Regione Puglia- Area Politiche per lo sviluppo rurale- Servizio Agricoltura, prot. n. 53718 del 11.06.2010, comunicava che sui fondi interessati dall'impianto fotovoltaico non insistono colture agrarie assoggettate a vigilanza e tutela e pertanto, trattandosi di terreno privo di colture a tutela di legge, non formalizza alcun rilievo.

- Acquedotto Pugliese, prot. n. 70414 del 31.05.2010, comunicava che il cavidotto non interferisce con le condotte di distribuzione idriche e fognanti dell'abitato di San Pancrazio Salentino pertanto rilascia nulla osta alla realizzazione delle opere;

- Asl di Brindisi, modulo parere del 14.06.2010, esprimeva parere favorevole a condizione che:

1. vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;

2. vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;

3. vengano rispettati i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 08.07.2003;

4. venga acquisito il parere favorevole dell'Arpa Dap Brindisi.

- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, prot. n.3733 del 14.06.2010, rilevava che nell'area dell'impianto fotovoltaico esiste una condotta irrigua interrata dell'impianto irriguo collettivo "Irrigazione Salento". La prevista recinzione del campo dovrà essere necessariamente interrotta in corrispondenza della condotta al fine di consentire gli interventi di manutenzione sulla stessa. Inoltre, gli attraversamenti delle due aree con le linee elettriche di collegamento dovranno essere progettati tenendo conto di detta necessità concordando con il Consorzio stesso le modalità esecutive, il numero e il relativo posizionamento. Si segnala inoltre l'interferenza del cavidotto MT con alcune condotte irrigue interrate. Infine, esprime parere favorevole a condizione;

- Regione Puglia - Servizio Demanio e Patrimonio, prot. n. 10738 del 28.05.2010, rilasciava nulla osta alla realizzazione delle opere e fa presente che ove dovesse sussistere l'esistenza di attraversamenti di condotte di adduzione gestite dalla stessa UT e che interferiscono coi i cavidotti in progettazione non accertati, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato da verifiche da definire in seguito. Pertanto, prima di iniziare i lavori, la Ditta dovrà prendere accordi col responsabile Tecnico o il personale preposto

dalla Regione Puglia, per poter definire gli aspetti di carattere tecnico, al fine di posizionare le nuove opere compatibilmente con gli altri sottoservizi presenti, per non danneggiare quanto già esistente nel sottosuolo o nello spazio sovrastante il terreno oggetto degli interventi;

- Regione Puglia- Ufficio Regionale Espropri, prot. n. 42807 del 10.05.2010, comunicava l'inesistenza di acquisizioni coattive nelle previsioni progettuali dell'impianto in oggetto, pertanto non ha alcun parere da esprimere;

- Enac, prot. n.12331 del 23.02.2010, dichiarava che:

1. l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;

2. l'A.M. CIGA per gli aspetti di competenza, ha comunicato la non sussistenza di implicazioni; pertanto, rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, prot. n. 2427 del 03.02.2010, dichiarava che il territorio interessato alla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposto alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004 e pertanto non rientra nelle proprie competenze;

- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 20444 del 14.04.2010, rilasciava nulla osta alla realizzazione in oggetto;

- Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 8983 del 13.05.2010, concedeva nulla osta subordinatamente all'effettuazione degli interventi di bonifica dell'area in questione;

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco, prot. n. 3319 del 23.03.2010, dichiarava che l'impianto non rientra in nessuna delle attività elencate nel DM 16.02.1982 soggette al controllo di prevenzione incendi;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Soprintendenza per i Beni Archeologici, prot. n.11538 del 23.07.2010, dichiarava di aver acquisito in data 28.06.2010 e con prot. 10201 la Carta del Rischio Archeologico del territorio interessato dalle opere. Per quanto di competenza relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle opere purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1. tutti i lavori previsti in progetto che comportano movimenti di terreno dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo sin dalle prime fasi. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti di indagine;

2. tutte le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologiche dovranno essere affidate ad archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione SOA OS25;

3. dell'inizio dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione;

- Regione Puglia- Servizio Assetto del Territorio, prot. n.5537 del 23.09.2010, esprimeva parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

In merito alla realizzazione del campo fotovoltaico:

1. Non sia realizzato l'impianto di illuminazione esterna perimetrale.

2. Sia ridotta l'altezza della recinzione a una altezza massima di 1,5m e sia adottato, quale misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone quali viburno-timo, lentisco e biancospino.

In merito alla realizzazione del cavidotto interrato:

1. Si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato e inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.

Rilevato che:

- la Società con nota del 15.11.2010 ha dichiarato di aver trasmesso 3 copie del progetto definitivo

adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO\_159 del 13.10.2010 n. 14637 comunicava di aver chiuso il procedimento pertanto in data 5 novembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società EC SOLAR P2 S.r.l. ed il Comune di San Pancrazio Salentino, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,322 MW e delle relative opere connesse proposto in progetto, ubicati nel Comune di San Pancrazio Salentino denominato "BR19";

? un nuovo trasformatore nella cabina di San Pancrazio Salentino;

? una cabina di consegna, connessa con linea dedicata MT alla cabina primaria stessa, da ubicarsi in prossimità della cabina primaria;

? uno stallo AT/TR in cabina primaria con componenti in aria

? un trasformatore AT/MT;

? una sezione MT in container;

? una costruzione di una cabina di consegna;

? una connessione con linea dedicata in uscita dalla Cabina Primaria mediante costruzione di un breve tratto di linea in conduttore nudo AA 150mm<sup>2</sup> per circa 500 metri.

- la Società, in data 20.04.2010, ha comunicato che per il progetto in oggetto non è necessario avviare alcuna procedura d'esproprio;

- la Società, in data 28.05.2010, ha dichiarato di aver acquisito le servitù relative alle aree interessate al progetto in oggetto necessarie per il passaggio di cavidotti, cabine di sezionamento e cabine Enel, passaggi di accesso all'area del parco fotovoltaico;

- in data 05.11.2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società EC SOLAR P2 S.r.l. ed il Comune di San Pancrazio Salentino l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 16.11.2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 012142 e della Convenzione al repertorio n. 012143.

- Come risulta da dalla relazione istruttoria rep. n.8 del 21.01.2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,322 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR) denominato "BR19".

## ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

### IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

### DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società EC SOLAR P2 S.r.l. con sede legale in Pisa alla via Malasoma n.18, Partita IVA 01913370506 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,322 MW e delle relative opere connesse proposto in progetto, ubicati nel Comune di San Pancrazio Salentino denominato "BR19";

? un nuovo trasformatore nella cabina di San Pancrazio Salentino;

? una cabina di consegna, connessa con linea dedicata MT alla cabina primaria stessa, da ubicarsi in prossimità della cabina primaria;

? uno stallo AT/TR in cabina primaria con componenti in aria

? un trasformatore AT/MT;

? una sezione MT in container;

? una costruzione di una cabina di consegna;

? una connessione con linea dedicata in uscita dalla Cabina Primaria mediante costruzione di un breve tratto di linea in conduttore nudo AA 150mm<sup>2</sup> per circa 500 metri.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società EC SOLAR P2 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

? durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

? durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, autorizzate con il presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.



Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

#### Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di San Pancrazio Salentino (BR) denominato "BR19".

#### Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 16 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

---